

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1010 del 11 agosto 2023

**Riassunzione della DGR n. 541 del 09/05/2022 in esecuzione della Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023. Criteri per nomina dei Commissari Straordinari.**

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

La riassunzione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027 avvenuta con Delibera del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, della L.R. n. 2/2022, consente la conseguente riassunzione della DGR n. 541 del 09/05/2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 541 del 09/05/2022, la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) ai sensi della L.R. n. 50/1993 e della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022- 2027, ai sensi della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022- 2027, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, nella sola parte in cui applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte.

Con sentenza n. 148 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che *"l'approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge [omissis]... consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell'ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell'istruttoria, sia dell'effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell'adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo"*.

La Corte Costituzionale ha precisato altresì che *"ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina» e che "il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non ha quindi fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA" e quindi "la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza valutare l'effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione."*.

In considerazione dell'obbligo giuridico in capo all'Amministrazione regionale di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte Costituzionale, disposto dall'articolo 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 che prevede che non possano trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali, il Consiglio regionale, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023, al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria, ha riassunto il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

Attesa l'avvenuta riassunzione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 da parte del Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, in esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023, sulla scorta delle valutazioni istruttorie della Direzione Agroambiente, Programmazione e

Gestione ittica e faunistico-venatoria relative all'adeguamento alla decisione della Corte costituzionale, si ritiene parimenti necessaria la riassunzione della DGR n. 541 del 09/05/2022 avente ad oggetto "*Nomina dei componenti dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA). Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50.*", ad esclusione degli Istituti ATC VR01, CA VR06, CA VR07, CA VR08, CA VR10, CA VR17, CA VR18, CA VR19 e CA VR20 che sono stati interessati dalla variazione territoriale determinata dallo spostamento dei confini della Zona Alpi, nonché ad esclusione della parte della predetta DGR n. 541/2022 annullata dalla Sentenza del TAR Veneto n. 982/2023, senza che ciò comporti acquiescenza a tale pronuncia e pertanto impregiudicata la possibilità di appellare la stessa.

Per tali ATC e CA sopra elencati, esclusi dalla riassunzione, si provvederà alla nomina dei Commissari Straordinari, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. n. 2/2022. Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria viene incaricato di individuare i predetti Commissari tra i componenti *esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione* dei Comitati direttivi precedenti.

Non appena ricorrano le condizioni per la costituzione dei relativi Comitati Direttivi, la Giunta regionale provvederà con successivo atto all'apposita nomina.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "*Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*", articolo 11;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "*Nuove norme sulla programmazione*", art. 14, comma 1;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «*Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*», per la parte ancora vigente;

VISTO lo Statuto della Regione approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2023 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio del Veneto n. 85/2023 che approva definitivamente il Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2023 con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
3. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 recante "*Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993*". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).";
4. di riassumere la DGR n. 541 del 09/05/2022 avente ad oggetto "*Nomina dei componenti dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA). Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50.*", ad

esclusione degli Istituti ATC VR01, CA VR06, CA VR07, CA VR08, CA VR10, CA VR17, CA VR18, CA VR19 e CA VR20 che sono stati interessati dalla variazione territoriale determinata dallo spostamento dei confini della Zona Alpi, nonché ad esclusione della parte della predetta DGR n. 541/2022 annullata dalla Sentenza del TAR Veneto n. 982/2023, senza che ciò comporti acquiescenza a tale pronuncia e pertanto impregiudicata la possibilità di appellare la stessa;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di nominare i Commissari Straordinari dell'ATC e dei CA esclusi, come elencati nel precedente punto 4), individuando tali Commissari tra i componenti esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa designati nei precedenti Comitati direttivi in rappresentanza della Regione del Veneto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.